



c.a. **Presidente On. Alessandro Morelli,**  
**Onorevoli Deputati componenti,**  
IX Commissione Trasporti  
Camera dei Deputati.

**Oggetto:** memorie scritte nell'ambito delle modifiche al Codice della strada A.C. 24, A.C. 192, A.C. 193, A.C. 234, A.C. 264, A.C. 367, A.C. 777, A.C. 1051, A.C. 1366, A.C. 1368.

In riferimento alla convocazione per le audizioni informali in oggetto, si predispose questo documento da lasciare agli atti che presenta in maniera sintetica il punto di vista di *AssoConducenti Professionisti* su alcuni aspetti delle diverse proposte di legge a modifica del Codice della Strada.

*AssoConducenti Professionisti* intende porre inizialmente l'attenzione sulla **necessaria modifica dell' Art 85 del Codice della Strada** in previsione dell'imminente prossima scadenza del termine di sospensione per le sanzioni previste agli operatori del servizio di Noleggio Con Conducente nella legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018.

L'*articolo 85* del C.d.S., ai commi 4 e 4-bis, originariamente regolamentava le sanzioni verso chi espletava **abusivamente** l'attività di -Noleggio con Conducente-, mentre per effetto della legge 214 del 1 agosto 2003 **prevede l'applicazione delle medesime sanzioni** e pone, quindi, **ingiustamente** sullo stesso piano i soggetti muniti di regolare autorizzazione N.C.C. con chi svolge **senza** alcun titolo autorizzatorio, e quindi in modo abusivo, la professione.

Si intende far presente quanto specialmente le pene accessorie appaiono del tutto spropositate se applicate a soggetti regolarmente provvisti di autorizzazione al servizio N.C.C., da apparire quasi vessatorie e a tratti persecutorie.

Il sistema sanzionatorio accessorio prevede, citando testualmente il comma 4: "la sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi".

Ebbene, la sospensione dell'autorizzazione è una misura dal peso sociale inaudito, che causa in taluni casi danni gravissimi, soprattutto se si considera che il fermo amministrativo della carta di circolazione del veicolo adibito al servizio di -Noleggio Con Conducente- è causa, soprattutto per le ditte individuali, del blocco totale dell'attività d'impresa stessa.

In fine, si tenga anche presente che spesso il fermo del veicolo si rivela ingiustificato anche a parere dell'Autorità giudicante che ne dispone poi la sospensiva in sede di ricorso.

Tutto ciò rende del tutto inevitabile citare l'articolo 1 della nostra Costituzione, che definisce la nostra *“una Repubblica democratica fondata sul lavoro”*, ragion per cui, per eliminare una palese violazione dei principi fondanti della Repubblica Italiana, si ritiene quantomeno opportuno **evitare** di far comminare tale gravosa **pena accessoria** ai soggetti muniti di regolare autorizzazione al servizio di Noleggio Con Conducente.

Si auspicano pertanto le seguenti modifiche.

Al comma 4 si elimina:

<<ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione>>

Comma 4-bis si elimina:

<<Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (3)>>

L'articolo modificato:

Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
  - a) i motocicli con o senza sidecar; b) i tricicli; b-bis) i velocipedi; c) i quadricicli; d) le autovetture; e) gli autobus;
  - f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674 e, se si tratta di autobus, da euro 419 a euro 1.682. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (2)
- 4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 329.

Le modifiche proposte incidono su diversi ambiti del codice della strada, è nostra intenzione dare il nostro contributo al dibattito sui temi verso i quali, il nostro parere, può essere considerato un valore aggiunto.

La **modifica dell'art. 3 CdS** introduce la definizione di **utente vulnerabile** aggiungendosi a quella di utente debole ovvero: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti, questa definizione mira a tutelare anche i conducenti di determinate tipologie di veicoli definibili "aperti" alla quale siamo assolutamente **favorevoli**.

Si ritiene interessante e si esprime **parere positivo** anche per il **riservare spazi per la fermata e la sosta di veicoli condotti da donne in gravidanza** anche se nella modifica non sono adeguatamente esposte le condizioni e le modalità di rilascio del permesso onde evitare possibili abusi nei suddetti stalli.

La **modifica degli articoli 6 e 7 per consentire la circolazione delle biciclette nelle corsie riservate**, a determinate categorie di veicoli, **ha il nostro parere contrario** in quanto non sussisterebbero le basilari condizioni di sicurezza richieste dalla stessa norma ed allo stesso modo, l'accesso alle corsie riservate o preferenziali non tutelerebbe adeguatamente i ciclisti e soprattutto potrebbe aumentare il numero dei sinistri tra gli altri veicoli autorizzati all'accesso, tra i quali vi sono anche i mezzi di soccorso.

La **modifica all'articolo 10** si valuta con un **parere positivo** condividendone l'eliminazione della massa limite dei eccezionali con determinate caratteristiche e peso.

Alcune **modifiche previste all'art 41** con specifico riferimento all'inserimento di una durata minima della "fase di giallo" antecedente il rosso semaforico, **hanno il nostro parere favorevole**, in quanto in questo modo sarà possibile ottenere una uniformità standard della durata della suddetta "fase di giallo" in tutte le intersezioni semaforiche che tenderanno a limitare quei casi di falso o involontario passaggio a semaforo rosso, oltre che a gradualmente diminuire il rischio di tamponamenti a causa della poca durata "della fase giallo".

La proposta di modifica **all'art. 50 che intende assimilare ai velocipedi anche i nuovi mezzi elettrici** per la mobilità personale **ha il nostro parere contrario**, per primo i velocipedi rientrano a tutti gli effetti nella categoria dei veicoli per caratteristiche tecniche, secondo assimilando questi dispositivi nella categoria dei velocipedi acquisirebbero la facoltà di poter circolare sulla carreggiata con rischi molto seri per la sicurezza degli stessi e della circolazione stradale.

La modifica **all'articolo 85 che ha ad oggetto la l'abolizione dell'utilizzo di animali per lo svolgimento del servizio di piazza** per i trasporti pubblici non di linea ha il nostro assoluto **parere favorevole**.

Le **modifiche degli articoli 93 e 132 in tema di circolazione di veicoli immatricolati all'estero**, si fa presente che le modifiche a tali disposizioni dovrebbero tenere conto delle criticità che sono emerse a seguito dell'introduzione del divieto di circolazione di veicoli immatricolati all'estero condotti da residenti in Italia.

Riguardo la **modifica dell'art. 142 nel merito dell'innalzamento a 150 km/h del limite di velocità** sulle autostrade ad almeno 3 corsie si esprime **parere positivo**, precisando che, però, contestualmente sarà doverosa la rettifica della segnaletica stradale nei tratti ove sarà elevato il limite di velocità.

Si esprime parere favorevole alla **modifica dell'art. 173 sull'uso scorretto di telefoni cellulari e smartphone alla guida**, che preveda la sospensione della patente di guida direttamente al momento dell'accertamento della prima violazione, anche se, per dire il vero, spesso questi dispositivi non differiscano eccessivamente dai monitor touch screen in dotazione nelle vetture di ultima generazione.

Parere **assolutamente contrario** si esprime in relazione alla modifica dell'**art. 182 che introdurrebbe la possibilità per le biciclette di circolare in senso contrario a quello di marcia sulle strade dei centri abitati ove vige un limite di velocità inferiore ai 30km/h** in quanto questa condizione contrasta con la doverosa tutela degli utenti deboli e con la sicurezza stradale.

Mentre si ritiene necessario **l'obbligo del casco per i conducenti dei velocipedi**.

La proposta di modifica dell'**art. 196 concernente l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni nel caso di locazione di veicolo senza conducente** accoglie il nostro **parere favorevole**, è infatti sotto gli occhi di tutti, specie nelle città metropolitane, l'aumento esponenziale del mercato degli autoveicoli adibiti al car sharing, l'obbligazione solidale ha buone probabilità di aumentare il senso di responsabilità dei soggetti locatari o del conducente autore dell'infrazione e quindi, di fatto, di innalzare il livello di sicurezza stradale generale.

Con l'occasione si porgono distinti saluti,

Simone Labozzetta.

Presidente ACP.

Rappresentante Sindacato Nazionale L.L.P.